

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1798 del 11/04/2023
Oggetto	DINIEGO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA DA SORGENTE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA COMUNE: MARZABOTTO (BO) TITOLARE: Ditta GREEN FACTORY DI MASIH ASHAR (mandatario gruppo di utenti) CODICE PRATICA N. BO22A0042
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1815 del 05/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno undici APRILE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: DINIEGO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA DA SORGENTE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

COMUNE: MARZABOTTO (BO)

TITOLARE: Ditta GREEN FACTORY DI MASIH ASHAR (mandatario gruppo di utenti)

CODICE PRATICA N. BO22A0042

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16

e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle

istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

vista l'istanza, assunta al Prot. n. PG/2022/95743 del 09/05/2022 e le successive integrazioni assunte al Prot. n. PG/2022/179473 del 02/11/2022 (pratica n. BO22A0042) della Ditta GREEN FACTORY DI MASI H ASHAR, C.F.: 03907491207, in qualità di **mandatario di gruppo di utenti** all'uopo incaricato, costituiti da:

- Ditta GREEN FACTORY DI MASI H ASHAR, mandatario, come sopra identificata;

- BIO AGRI STELLA ROSSA DI URSO FRANCESCO, C.F.: RSUFNC90L08L802S;

- Sig. ra Monesi Simonetta, C.F: MNSSNT59B68D612P;

con cui viene richiesta la concessione di derivazione di acqua pubblica da sorgente, in comune di Marzabotto (BO), ad

uso **irrigazione agricola**, con una portata massima di 0,05 l/s, per un volume annuo massimo di prelievo di 1600 mc;

considerato che l'area interessata dal prelievo ricade all'interno del parco regionale storico di Monte sole e dell'omonima area protetta ZSC IT4050003 di rete natura 2000;

preso atto del parere del Consorzio della Bonifica Renana acquisito con Prot. n. PG/2022/182154 del 07/11/2022, che è espresso in senso positivo, in quanto non è possibile garantire una fornitura di acque consortili sufficiente e in modo continuativo;

preso atto del parere dell'Ente di Gestione Per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale, acquisito con Prot. n. PG/2022/211649 del 27/12/2022, che è espresso in senso negativo con le seguenti motivazioni:

- non è possibile dimostrare l'assenza di effetti negativi sull'area protetta, in quanto non sono disponibili dati sulla sorgente e sul contesto naturalistico nella zona della fonte, nel rispetto del principio di precauzione, ai sensi dell'art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/Cee, ed allegato come parte integrante del presente atto **(Allegato 1)**;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti:

- delle spese di istruttoria per un importo di € 195,00;

considerato che ai sensi dell'art. 22 del R.R. 41/2001, il diniego della concessione può essere pronunciato in qualunque momento dell'istruttoria;

ritenuto, pertanto, che la richiesta di concessione debba essere respinta per incompatibilità del prelievo con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità, ai sensi dell'art.22, comma 1, lettera a) del R.R. 41/01

dato atto che:

- ai sensi dell'art.10 bis della L.241/90 così come coordinata ed aggiornata con le modifiche introdotte della L.15/05, sono stati comunicati con nota - Prot. n. PG/2022/213912 del 30/12/2022 i motivi ostativi

all'accoglimento dell'istanza in oggetto;

- nei termini previsti del sopra richiamato art. 10 bis, la ditta istante non ha provveduto a trasmettere osservazioni in merito alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) il diniego della concessione di derivazione di acqua pubblica da sorgente, in comune di Marzabotto (BO), mediante pozzetto di presa sul terreno identificato catastalmente al foglio 56, mappale 52, **per uso irrigazione agricola**, richiesta dalla Ditta GREEN FACTORY DI MASIH ASHAR, C.F.: 03907491207, in qualità di **mandatario di gruppo di utenti** all'uopo incaricato, i cui nominativi sono allegati agli atti, con **istanza**, assunta al Prot. n. PG/2022/95743 del 09/05/2022 e successive integrazioni Prot. n. PG/2022/179473 del 02/11/2022 (pratica n. BO22A0042). Le motivazioni del diniego sono descritte nella premessa della presente determinazione;

2) di inviare copia del presente provvedimento a:

- Ditta GREEN FACTORY DI MASIH ASHAR, C.F.: 03907491207, in rappresentanza dell'intero gruppo di utenti;
 - Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale;
 - Consorzio della Bonifica Renana;
- per gli aspetti di competenza;

3) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

4) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali



Ente di Gestione per
i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale

DB/cg

Marzabotto, 23 dicembre 2022

Spettabile Arpae - Area autorizzazioni e concessioni
metropolitana Unità demanio idrico

e, p.c. Spettabile Comando Unità per la Tutela Forestale,
Ambientale e Agroalimentare Carabinieri di Vergato

Spettabile Servizio Vigilanza dell'Ente Parchi

OGGETTO: domanda di concessione di acque pubbliche da sorgente. Richiedente Ditta Green Factory di Masih Ashar (mandatario gruppo di utenti); procedimento B022A0042. Invio di parere negativo e diniego di Nulla-osta/Vinca di competenza.

In riferimento alla Vostra richiesta acquisita al protocollo con n. 3783 del 7/11/2022, relativa alla istanza di concessione di acque pubbliche da sorgente per uso agricolo in Zona B del Parco regionale storico di Monte Sole e omonima ZSC IT4050003 (peraltro priva di uno Studio di incidenza che consenta di esaminare l'effetto della captazione sotto l'aspetto naturalistico), considerato che l'Ente di gestione non ha ancora definito *"le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate"* come stabilito dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale all'art. 164, si comunica quanto segue.

La captazione, totale o parziale, di una sorgente quale quella di cui trattasi ricadente all'interno di un Parco regionale e in un Sito Natura 2000, richiede una preliminare valutazione delle conseguenze sotto il profilo naturalistico, valutazione che necessiterebbe di dati non disponibili sulla sorgente e sul contesto naturalistico nella zona della fonte, area che risulta all'interno di una zona forestale destinata ad una rigorosa protezione dalle norme dell'Area protetta e caratterizzata in modo significativo proprio dalla presenza di questo elemento. Nello spirito di quanto previsto dalla normativa ambientale ed in particolare di quanto previsto dalla procedura di cui all'articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/Cee, occorre necessariamente fare riferimento al principio di precauzione, ossia alla esigenza di dimostrare l'assenza di effetti negativi sul Sito Natura 2000 (ossia su habitat e habitat di specie di interesse europeo) prima che l'intervento possa essere autorizzato e prendere atto dell'impossibilità di autorizzare il prelievo idrico.

In considerazione di quanto sopra, si esprime **parere negativo alla richiesta di concessione e di diniego del Nulla-osta/Vinca di competenza.**

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile dell'Area Ambiente

(Dott. David Bianco*)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs.39/1993.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.